

**COMUNE DI AREZZO**  
**Comando Polizia Municipale**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCrittivo PER LA CONCESSIONE DEL “SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI E DELL’ABBANDONO DI VEICOLI” NELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI AREZZO.**

Art. 1 - Premessa

Art.2 - Oggetto del contratto

Art. 3 – Suddivisione in lotti

Art.4 - Luoghi di esecuzione del servizio

Art. 5 - Durata della concessione

Art. 6 - Valore e condizioni economiche della concessione

Art. 7 - DUVRI e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 8 - Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Art. 9 - Responsabilità e coperture assicurative

Art.10 - Cauzione definitiva

Art.11 - Descrizione del servizio

Art.12 - Modalità di esecuzione del servizio ed obblighi di gestione del Concessionario

Art.13 -Tempi di intervento

Art.14 - Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio

Art. 15 - Obblighi in materia di tutela ambientale

Art. 16 - Requisiti di ammissione

Art. 17 - Il Personale

Art. 18 - Criterio di aggiudicazione

Art. 19 - Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Art. 20 - Fase di verifica dell'offerta

Art. 21 - Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Art. 22 - Monitoraggio sull'attività del Concessionario

Art. 23 - Controlli e vigilanza

Art. 24 - Penali e modalità di applicazione

Art. 25 - Risoluzione del contratto

Art. 26 - Recesso del contratto

Art. 27 - Divieto di cessione del contratto

Art. 28 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto

Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30 - Foro competente

## Art. 1 Premessa

Gli Enti proprietari o gestori di strade, come previsto dal Titolo II del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” devono provvedere a ripristinare nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti, nonché ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi, così come disposto dall’art. 211 del medesimo decreto.

Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedere con solerzia alla loro eliminazione, per consentire la riapertura al traffico dell’arteria coinvolta.

I Comuni e le Province, ciascuno nell’ambito della propria competenza, sono tenuti a ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 dello stesso Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada” - ovvero “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguiti dallo Stato”.

L’attività di ripristino post incidente deve altresì essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - “Norme in materia ambientale” – più specificamente: l’art. 192 sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l’art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l’art. 239 in applicazione al principio chi inquina paga e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per i danni derivanti all’utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”.

In considerazione di quanto sopra per garantire gli adempimenti citati e in relazione all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, il Comune di Arezzo intende affidare il servizio di pulizia e ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali comprensivo del ripristino dei danneggiamenti agli accessori (segnaletica stradale verticale) e del servizio abbandono veicoli (rimozione, trasporto, deposito, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A), previo espletamento di congrua procedura e quindi tramite affidamento a soggetti esterni. Detta considerazione trova sostegno nel fatto che questa Amministrazione, non disponendo all’interno del proprio complesso di personale tecnico idoneamente formato e qualificato, di certificazioni ambientali e di qualità richieste per lo svolgimento di tale servizio, della necessaria organizzazione logistica e strumentale, ha adottato quale modalità di acquisizione del servizio l’affidamento a soggetti esterni.

Il tipo di contratto individuato per l’affidamento è quello della concessione ai sensi dell’art. 177 commi 1 - 3 del D. Lgs. 36/2023, in quanto:

-quale corrispettivo per la gestione del presente servizio è riconosciuto unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi;

-l’aggiudicazione del presente servizio comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle attività e comprende sia il rischio dal lato della domanda, sia quello dal lato dell’offerta; si considera che l’operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull’equilibrio del piano economico finanziario.

La presente concessione prevede la gestione complessiva del servizio secondo le disposizioni precisamente individuate nel seguente Capitolato prestazionale fornendo quindi i parametri in possesso dell’Ente concedente ai fini di facilitare l’analisi economico-finanziaria della presente concessione da parte degli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura.

Il valore presunto della concessione essendo inferiore alle soglie individuate dall’art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, sarà aggiudicata con una procedura negoziata senza bando con avviso esplorativo, tramite manifestazione di interesse ex art. 187 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ai sensi degli artt. 176 e ss del Codice (disciplina le procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti di concessione). La procedura si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti Regionali Toscana. La durata dell’affidamento è di 3 anni oltre la eventuale proroga tecnica di 6 mesi prevista nella presente procedura all’art. 4

al fine di concludere l'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara. L'avviso esplorativo viene effettuato senza porre limiti al numero degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, purché in possesso dei requisiti richiesti.

La presente concessione comprende sia elementi di una concessione di servizi, sia di lavori (ripristino segnaletica verticale in modalità secondaria e marginale), e che, ai sensi dell'art. 180, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la stessa viene individuata quale concessione mista (con prevalenza di servizi), essendo la parte relativa a questi ultimi di valore stimato più elevato rispetto a quella inherente ai lavori.

Come previsto dall'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui gli operatori economici possono competere anche solo in base a criteri qualitativi, siccome la presente concessione non prevede né un contributo a favore del Comune di Arezzo da riconoscersi da parte del concessionario, né un contributo a favore del concessionario da riconoscersi da parte del Comune di Arezzo, la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 100 punti all'offerta tecnica. La procedura non prevede pertanto una base d'asta da ribassare e il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella nel presente capitolato (art. 17).

Ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 si precisa che l'assegnazione in questione non è suddivisa in lotti, in quanto la particolare natura dell'oggetto della concessione medesima, che richiede, fra l'altro, l'immediatezza dell'intervento e la necessità di un efficace coordinamento fra le varie attività che costituiscono il servizio, meglio risponde ad una gestione unitaria della stessa.

#### -Il Committente (Ufficio di Polizia Municipale)

- si riserva la facoltà di aggiudicare la presente concessione di servizi anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.
- in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale danneggiata dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.

#### **Art.2 - Oggetto del contratto**

Il servizio oggetto della presente concessione, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientali delle strade dove si sono verificati incidenti stradali o altri eventi, e l'eventuale bonifica della sede stradale stessa e dove veicoli con o senza targa sono stati abbandonati. Fanno parte del servizio anche il ripristino dei danneggiamenti agli accessori (segnaletica stradale verticale)

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rimanda all'art. 10 del presente Capitolato.

Il codice ATECO dell'attività in discorso è 81.29.91 “pulizia e il lavaggio di aree pubbliche, che può includere anche la rimozione di neve e ghiaccio”. La stazione appaltante non limita la partecipazione a un unico e specifico Codice ATECO in modo vincolante ed esclusivo a condizione che l'operatore economico dimostri, tramite la documentazione ufficiale (es. visura camerale), di essere abilitato a svolgere l'attività oggetto della procedura in discorso.

-Il CPV (principale) per il servizio “Pulizia e bonifica post incidente della sede stradale” è 90610000-6 Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade; ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare è quello del settore Pulizie/Multiservizi come da tabelle ministeriali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/decreto-direttoriale-n-74-del-25-novembre-2024>;

-Il CPV (secondario) per il servizio Riparazione/o fornitura e sostituzione degli elementi della strada danneggiati è 45233141-9 “lavori di manutenzione stradale”; ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare è Imprese Edili ed Affini della provincia di Arezzo come da tabelle ministeriali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/dd-n-5-del-29012025>;

-Il CPV (secondario) per il servizio Rimozioni di veicoli fuori uso rinvenuti in stato di abbandono è 50118100-6 “Servizi di soccorso e rimozione di veicoli”; ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 il C.C.N.L. da applicare è quello del settore Metalmeccanico -Industria coma da tabelle ministeriali: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/decreto-direttoriale-103-del-24112025>;

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare

il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Per quanto concerne la stima del costo medio orario del lavoro da indicare ai sensi dell'art. 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che sono state considerate le Tabelle sopra richiamate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le attività presunte sulla base della casistica verificatesi negli ultimi tre anni. Si ipotizza pertanto una previsione e una stima approssimativa del costo complessivo della manodopera in € 132.199,80 di cui € 18.877,20 per eventuale proroga tecnica di sei mesi (di facoltà del Committente).

- per il servizio “Pulizia e bonifica post incidente della sede stradale” sono stati considerati tre operatori (di cui 1 impiegato) di livello 4 con un tempo medio per ogni intervento di 3 ore;
- per il servizio “Riparazione/o fornitura e sostituzione degli elementi della strada danneggiati” sono stati considerati 2 operatori di livello 2 con un tempo medio per ogni intervento di 3 ore;
- per il servizio “Rimozioni di veicoli fuori uso rinvenuti in stato di abbandono” sono stati considerati 2 operatori di livello D2 con un tempo per ogni intervento di 2 ore;

### **Art 3 - Luoghi di esecuzione del servizio**

Gli interventi oggetto della presente concessione, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Arezzo comprese le strade vicinali, i terreni, i fossi e le proprietà limitrofe alla sede stradale interessate da eventi che necessitino di un'attività di pulizia, di bonifica e/o ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità e della pubblica incolumità. Limitatamente al servizio descritto all'Art. 10b) dovrà essere garantito oltreché su aree pubbliche e loro pertinenze, nelle aree private di uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia titolo.

### **Art.4 - Durata della concessione**

- a)** La concessione del servizio avrà durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data indicata nel contratto o dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 17 comma 8 e 9 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..
- b)** I primi 6 (sei) mesi di vigenza contrattuale avranno carattere sperimentale. In caso di esito negativo della sperimentazione, qualora il Responsabile Unico del Progetto riscontri che il servizio non venga correttamente svolto, il Comune di Arezzo si riserva di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'Art. 21 sexies della legge 241/90.
- c)** Alla scadenza della concessione, il Comune di Arezzo potrà chiedere di prorogare la durata del contratto all'impresa concessionaria ai sensi dell'Art. 120 comma 6 del D. Lgs 36/2023 alle medesime condizioni tecniche, economiche e giuridiche, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara, per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

### **Art. 5 - Valore e condizioni economiche della concessione**

- a)** Il corrispettivo per il Concessionario è costituito unicamente dal “*diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*” ai sensi dell'Art. 177 del D. Lgs 36/2023 e pertanto non deve comportare alcun onere economico a carico del Comune di Arezzo.
- b)** Il Concessionario si assume completamente il rischio d'impresa e di gestione e potrà agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (es. veicolo non assicurato, assenza identificazione del veicolo, assenza identificazione del responsabile, ecc.) nessun onere economico potrà gravare sul Comune di Arezzo ai sensi del precedente comma a). A tal fine il Comune di Arezzo conferirà al Concessionario ogni più ampio potere per:
  - agire e intraprendere ogni eventuale e opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex Art. 2054 C.C.;
  - denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;

- richiederne e trattarne la liquidazione;
- sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- acquisire: la documentazione necessaria per attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, tutti i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale ovvero richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri nei quali sono intervenuti, previo pagamento delle spese per rilascio copia atti previste dalla delibera di Giunta in vigore al momento della richiesta. Qualora vi siano motivi ostativi al rilascio copia dei documenti richiesti (es. incidenti con lesioni gravi o gravissime, incidenti con prognosi riservata, incidenti mortali, eventi aventi rilevanza penale, ecc..) degli stessi verranno rilasciati solo gli elementi essenziali;
- incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza.

**c)** Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili, i costi degli interventi previsti dall'Art. 10 del presente Capitolato restano comunque tutti a carico esclusivamente del Concessionario del servizio ai sensi dell'Art. 177 (Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo).

**d)** Il Concessionario si impegna ad intervenire ogni qualvolta pervengano segnalazioni e non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento. Nel caso in cui a seguito di richiesta di interventi di cui all'Art 9 del presente Capitolato non dovesse venir riscontrato alcun elemento di compromissione della sede stradale e delle relative pertinenze, nulla potrà essere addebitato al Comune di Arezzo o alle compagnie di assicurazione. In tal caso il Concessionario provvederà al rilascio di una dichiarazione di non avvenuto intervento che attesti sia la sicurezza della sede stradale sia l'assenza di elementi inquinanti.

**e)** Il valore presunto della concessione per la durata del contratto (3 anni), calcolato sulla base della sinistrosità media degli interventi effettuati nel triennio precedente (anni 2022-23-24), al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza del Comune di Arezzo, è di € 315.000,00 oltre € 2.614,48 più iva di legge per costi relativi al DUVRI ai sensi di legge calcolato come segue:

- totale delle entrate della sinistrosità annua presunta (media annua degli anni 2022-2023-2024): € 90.000,00
- totale presunto per la durata della concessione pari a anni 3: € 270.000,00;
- totale presunto per eventuale proroga tecnica di 6 mesi per le more dell'espletamento delle procedure concorsuali della nuova gara: € 45.000,00;
- costi relativi al DUVRI ai sensi di legge: € 2.614,48

-totale complessivo concessione: € 315.000,00 oltre € 2.614,48 più iva di legge per costi relativi al DUVRI ai sensi di legge;

Nel Comune di Arezzo sono stati effettuati in media nell'ultimo triennio:

- 180 interventi annui relativi al ripristino post incidente della sede stradale meglio descritto all'Art. 10 a) del presente Capitolato
- 40 rimozioni annue di veicoli fuori uso rinvenuti in stato di abbandono come descritto all'Art. 10 lettera b) del presente capitolato.

Il valore sopra indicato è puramente indicativo ed è stato stimato al solo scopo di dimensionare i requisiti di partecipazione alla gara. Il valore triennale della concessione stimato non è idoneo a costituire alcuna aspettativa giuridicamente qualificata in capo al Concessionario, né comporta alcuna garanzia da parte del Comune di Arezzo che tale importo corrisponda effettivamente a quello ricavabile dall'esecuzione del presente contratto; esso potrà pertanto discostarsi anche in maniera sostanziale sia in difetto che in eccesso senza che il Concessionario possa chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.

**f)** Il Comune di Arezzo non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti, anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Concessionario non fosse riuscito a recuperare il credito maturato per l'esecuzione degli interventi, oppure nel caso in cui abbia effettuato gli interventi e non sia stato individuato il responsabile della compromissione della sicurezza stradale, o se il mezzo che ha causato il sinistro non risulta assicurato nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente, ovvero l'assicurazione fosse legittimata a non rispondere o comunque non rispondesse per i danni causati dall'assicurato o l'intervento sia eseguito in assenza

di sinistro e comunque in assenza di veicoli.

#### **Art. 6 - DUVRI e sicurezza nei luoghi di lavoro**

- a)** Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), redatto ai sensi del D.Lgs.81/2008, prevede il costo complessivo degli oneri di sicurezza pari a € 2614,48 al netto dell'Iva.
- b)** E' obbligo del Concessionario rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e per tutti i rischi non riferibili alle interferenze, elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta.

#### **Art. 7 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali**

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'Art.18 comma 1 del dlgs 36/2023 ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Arezzo, con spese contrattuali a carico dell'aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali se ed in quanto dovute.

#### **Art. 8 - Responsabilità e coperture assicurative**

- a)** Il Concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei mezzi e prodotti utilizzati. Il Concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune di Arezzo da ogni responsabilità riguardo alla non conforme regolare attività di ripristino post intervento.
- b)** Il Concessionario dovrà produrre, dall'avvio del servizio, idonea polizza assicurativa con valore massimale minimo di € 5.000.000,00 ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post intervento ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 9 - Cauzione definitiva**

- a)** A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario è tenuto a presentare, all'atto della stipulazione del contratto avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, la cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'Art. 117 del D. Lgs 36/2023, per un importo pari al 5% del valore contrattuale salvo riduzione previste della legge vigente.
- b)** Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi a quanto previsto dal comma a) del presente articolo il Comune di Arezzo dichiara la decadenza dell'aggiudicazione.
- c)** La garanzia definitiva dovrà essere mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto andrà reintegrata nel caso in cui sulla stessa il Comune operi prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Qualora la garanzia non venga reintegrata entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune di Arezzo, lo stesso avrà la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente capitolato d'oneri.
- d)** La garanzia è svincolata e verrà restituita al Concessionario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

#### **Art. 10 - Descrizione del servizio**

Il servizio consiste:

**a) ripristino post incidente della sede stradale**, così come definita nell'art.3, comma 1, numero 46) del D. Lvo 285/92 con pulitura della piattaforma stradale e delle relative pertinenze oltreché delle eventuali proprietà limitrofe mediante:

- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli non biodegradabili dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi traspostati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze;
- posizionamento di segnaletica stradale provvisoria (per esempio da collocare anche mediante piantana mobile, ancoraggi provvisori ecc..) danneggiata o resa inefficiente a seguito di incidente e sostituzione della stessa con segnaletica definitiva e rimozione di materiale o manufatti divelti (per esempio segnali stradali, guard-rail, alberature, ecc..).

In particolare le prestazioni oggetto del servizio di cui sopra sono:

- **“Intervento standard”**, il ripristino della sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradale che comporti il recupero dei detriti solidi dispersi e/o aspirazione dei liquidi inquinanti versati in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**, gli *interventi standard* eseguiti senza che sia individuato il *conducente* responsabile dell'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- **“interventi perdita di carico”**, l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegrazione delle matrici ambientali sia a seguito del verificarsi di incidenti che comportino anche la perdita di carico da parte dei veicoli coinvolti, sia a seguito della perdita di carico da parte di veicoli senza individuazione del responsabile;
- **“interventi rilevanti”**, l'attività di bonifica di siti inquinanti a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate.

**a-bis) “interventi di ripristino della segnaletica stradale verticale in caso di incidente”**: in tutti i casi in cui il danneggiante sia identificato, il Concessionario dovrà posizionare idonea segnaletica stradale provvisoria, qualora quella presente sia stata danneggiata o resa inefficiente. Tale intervento dovrà essere effettuato qualora interessi la seguente segnaletica stradale verticale di cui al D.P.R. 495/92 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada”*:

- 1) Figura II 36 Art. 106 (DARE PRECEDENZA);
- 2) Figura II 37 Art. 107 (FERMarsi E DARE PRECEDENZA);
- 3) Figura II 46 Art. 116 (DIVIETO DI TRANSITO);
- 4) Figura II 47 Art. 116 (SENSO VIETATO);
- 5) Figura II 80/a Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO);
- 6) Figura II 80/b Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA SINISTRA);
- 7) Figura II 80/c Art. 122 (DIREZIONE OBBLIGATORIA DESTRA);
- 8) Figura II 81/a Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA);
- 9) Figura II 81/b Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA);
- 10) Figura II 81/c Art. 122 (DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA);
- 11) Figura II 82/a Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA);
- 12) Figura II 82/b Art. 122 (PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA);
- 13) Figura II 83 Art. 122 (PASSAGGI CONSENTITI);
- 14) Figura II 348 Art. 135 (SENSO UNICO PARALLELO).

Il Concessionario dovrà procedere a sostituire la segnaletica provvisoria di cui sopra con segnaletica definitiva.

**a-ter) “ripristino della sede stradale senza che si sia verificato un incidente”**, così come definita nell'art.3, comma 1, numero 46) del D. Lvo 285/92 con pulitura della piattaforma stradale e delle relative pertinenze.

Su richiesta della Sala Operativa della Polizia Locale di Arezzo o dei soggetti indicati dall'Art. 12 del D. Lvo 285/92 a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, qualora gli stessi ritengano che dal verificarsi di un evento diverso dall'incidente stradale sia messa a rischio la pubblica incolumità, il Concessionario dovrà garantire il ripristino della sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi della dispersione di detriti solidi e/o liquidi sversati, sul sedime stradale ovvero dalla perdita di carico da parte di veicoli, anche in caso in cui non venga individuato il responsabile dell'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative. Il Concessionario dovrà garantire un numero minimo di 36 (trentasei) interventi per ogni anno dell'affidamento, a partire dalla data di stipula del contratto.

**b) nel ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse dall'abbandono di veicoli**

Il Concessionario del servizio dovrà garantire la rimozione, il trasporto e la consegna ad un centro di raccolta autorizzato e quindi il deposito e la successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal PRA di veicoli fuori uso a motore e non, quale ne sia il numero, rinvenuti sul territorio del Comune, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati secondo la previsione dell'Art. 159 c.5 del D. lgs 285/92, e come tali costituenti rifiuto e disciplinati ai sensi del D. Lgs. N.152 del 30/04/2006 s.m.i., del D.lgs. 209/2003 e del D.M. 460/1999.

**Art. 11 - Modalità di esecuzione del servizio ed obblighi di gestione del Concessionario**

**a) Il servizio prevede l'intervento del Concessionario per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e quant' altro indicato al precedente Art. 10 del presente Capitolato da eseguirsi con diligenza e buona fede e secondo quanto di seguito indicato:**

- installazione del cantiere, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Codice della Strada, dal DECRETO 10 luglio 2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", dal DECRETO 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare" e **dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Concessionario** in esecuzione art. 89 D. Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La squadra incaricata dell'intervento dovrà essere composta da personale in numero adeguato alle caratteristiche della strada e del tipo di traffico, e in ogni caso non inferiore a 2 unità;
- pulizia e bonifica del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti in incidenti o sinistri stradali, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi, (frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc), con l'ausilio di idonee apparecchiature professionali;
- pulizia e bonifica della sede stradale e sue pertinenze in caso di sversamenti o dispersione di merci o materie pericolose/infettanti/tossiche, comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio in situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della D. Lgs. 334/1999, nel rispetto della vigente normativa in materia;
- lavaggio della pavimentazione con tensioattivi ecologici e/o disgregatori della catena molecolare degli idrocarburi, non dannosi per la pavimentazione stradale;
- aspirazione o asportazione dell'emulsione risultante dalle lavorazioni di cui al punto precedente ed eventuale lavaggio finale;
- chiusura cantiere;
- riapertura al traffico veicolare.

Gli operatori del Concessionario, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza, successivamente all'intervento, di trasportare e conferire agli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti, tutti i detriti solidi, i liquidi aspirati e ogni altro residuo rimosso dalla sede stradale, o derivante dalla pulizia della stessa, a seguito di incidente, sinistro stradale e perdita materiali.

**b)** In base all'iter procedurale sopra delineato il Concessionario dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale” e s. m. i.;

**c)** Il Concessionario, in particolare, dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, con particolare riferimento all'articolo 230 ,comma 1,del D. Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” in tema di determinazione del “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'articolo 266,comma 4 e al combinato disposto degli articoli 183 e 210 del medesimo decreto legislativo e s.m.i.;

**d)** Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 “*Attuazione art. 1 legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (*Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro*) e s.m.i.;

**e)** Considerato che il servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità finalizzato a garantire la sicurezza e fluidità della circolazione stradale i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti al successivo Art. 12;

**f)** Gli interventi potranno essere richiesti dalla Sala Operativa della Polizia Municipale di Arezzo, e dai soggetti indicati dall'Art. 12 del D. Lvo 285/92 a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

**g)** Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un presidio (Centrale Operativa) di reperibilità attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che dovrà garantire tempestivi tempi di risposta con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento. Il Concessionario del servizio dovrà garantire lo stesso con personale e mezzi idonei 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;

**h)** Nel caso in cui, per motivi di forza maggiore, comunque non imputabili al Concessionario, questi non fosse in grado di rispettare tempi e modalità di intervento previsti dal successivo Art.12 a) è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' organo di Polizia che ne abbia fatto richiesta, entro 30 minuti dalla chiamata al numero verde;

**i)** E' ammesso il subappalto alle condizioni di cui all'art. 188 del Codice. Come previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore può affidare in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 del D.Lgs. 36 /2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art.119, c.3 del Codice.

**j)** Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell' art. 104 comma 10 del D. Lgs 36/2023, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo 7.1 lettera b).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in

caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art.12 -Tempi di intervento**

**a)** Relativamente ai servizi di cui all'Art.9 a) e 9 a-ter) del presente Capitolato dovranno essere più rapidi possibile e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

**a-1)** 45 minuti nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00;

**a-2)** 60 minuti nei giorni festivi e nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 23:00 e le ore 07:00; o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato.

**b)** Relativamente al ripristino della segnaletica stradale danneggiata o resa inefficiente relativamente all'Art. 10 a-bis) del presente Capitolato, la segnaletica stradale provvisoria, dovrà essere posizionata nel più breve tempo possibile e comunque contestualmente alla pulizia della strada garantendo la sicurezza della circolazione stradale.

La segnaletica provvisoria *de quo* andrà sostituita con segnaletica stradale verticale definitiva entro e non oltre i 6 giorni lavorativi successivi conteggiati a partire dal giorno dell'incidente.

**c)** Relativamente ai servizi di cui all'Art.9 b) del presente Capitolato la rimozione dovrà avvenire nei giorni feriali, entro le 72 ore successive alla richiesta inoltrata a mezzo e-mail dalla Polizia Municipale o dai soggetti indicati dall'Art. 12 del D.lgs. 285/92 a cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Per particolari casi di necessità ed urgenza, il Concessionario dovrà garantire una reperibilità nell'arco delle 24 ore di un Centro di raccolta autorizzato, con relative attrezzature per gli interventi di rimozione anche al di fuori dei suddetti giorni, e l'intervento dovrà essere effettuato nel tempo strettamente necessario sempre alla presenza del personale del soggetto richiedente, senza che ciò comporti alcun onere per il Comune di Arezzo. L'eventuale impossibilità ad intervenire andrà prontamente comunicata, in forma scritta, al soggetto richiedente, e non dovrà essere imputabile al Concessionario. L'esecuzione del servizio resterà sospesa solamente per la durata della causa ostativa.

#### **Art.13 -Requisiti tecnici per lo svolgimento del servizio**

I requisiti minimi ed essenziali per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo sono una "struttura operativa" che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

##### **a) Centrale operativa:**

Dovrà assicurare una reperibilità 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno deputata a ricevere telefonicamente tutte le richieste di intervento garantendo tempi di risposta comunque non superiori a un minuto con personale specializzato. Detta Centrale non dovrà avere sede necessariamente nel territorio del Comune di Arezzo, ma dovrà comunque sempre essere in grado di contattare e di assegnare l'intervento al Centro Logistico Operativo, di cui al punto b) del presente articolo, perché intervenga nel tempo più breve o comunque nei tempi garantiti in sede di offerta tecnica.

##### **b) Centro Logistico Operativo**

Dovrà ricevere le segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa ed organizzare l'intervento di messa in sicurezza garantendo sempre il rispetto delle tempistiche di intervento di cui all'Art. 11 del presente Capitolato. A tal fine il Concessionario dovrà disporre di un Centro Logistico Operativo presente sul territorio del comune di Arezzo o in alternativa in uno dei comuni con esso confinanti, con preferenza e priorità per il comune di Arezzo. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità ed operatività della struttura operativa offerta.

Il Centro Logistico dovrà essere dotato almeno di un veicolo polifunzionale attrezzato e, salvo diversi accordi tra le parti, vi dovrà essere altresì stoccati quanto necessario all'

esecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui all'Art. 10 a) e Art. 10 a-bis), almeno relativamente alla segnaletica stradale provvisoria e art. 10 a-ter) , del presente Capitolato.

### **c) Veicoli polifunzionali attrezzati**

I veicoli polifunzionali attrezzati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge, dovranno essere debitamente omologati, e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopra descritto in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità per il Comune di Arezzo.

Tutti i mezzi utilizzati dovranno essere dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro dell'intervento, che possano essere attivati nelle ore notturne o in ogni altro caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa. Tali mezzi dovranno altresì recare sugli sportelli, o in altro luogo ben visibile, il logo del Concessionario.

Ogni mezzo dovrà inoltre essere equipaggiato con:

- segnaletica necessaria ai sensi delle vigenti norme di legge per la delimitazione dell'area di intervento durante le operazioni di pulizia e bonifica;
- attrezzatura indispensabile per le operazioni di pulizia, bonifica e ripristino;
- un numero adeguato di operatori sufficiente a svolgere in tempi brevi tutte le operazioni di messa in sicurezza necessarie, comunque non inferiore a 2, nonché conforme a poter operare su strada nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

### **d) Centro di raccolta autorizzato**

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione un centro di raccolta autorizzato dalla Prefettura, ai sensi dell'Art. 1 del D.M. 460/99, presente sul territorio del comune di Arezzo o in alternativa in uno dei comuni con esso confinanti o in altro comune non confinante con il territorio di Arezzo, con preferenza e priorità per il comune di Arezzo. Tale condizione sarà verificata prima della stipula del contratto, in quanto dal giorno di inizio del servizio il Concessionario dovrà avere la piena disponibilità ed operatività della struttura operativa offerta.

Il Centro di raccolta autorizzato dovrà disporre di un'area per il deposito temporaneo, opportunamente chiusa e recintata per la custodia dei veicoli rinvenuti, disporre di almeno di un veicolo con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 495/1992 per lo svolgimento del servizio secondo le prescrizioni previste dal D. lgs 285/92 ed avere tutte le licenze, iscrizioni e autorizzazioni necessarie ai fini del trasporto, deposito, rottamazione e cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli a motore fuori uso.

### **e) Prodotti e attrezzature in generale**

Il Concessionario dovrà utilizzare prodotti a norma di legge possibilmente biologici o ecologici e certificati e possedere attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

## **Art.14- Obblighi in materia di tutela ambientale**

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività eseguita, conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna inoltre, qualora il suo personale intervenuto riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D. Lgs. 152/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Arezzo producendo quanto prima possibile apposita relazione descrittiva.

## **Art. 15 Requisiti di partecipazione e ammissione**

Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati) purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale. La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), sul portale ANAC.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Il possesso di tali requisiti è reso mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante dell'impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione alla partecipazione di gara e di stipula dei relativi contratti.

### **a) Requisiti di ordine generale**

Essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 94, 95 del Codice. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

-descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;  
-motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

### **b) Requisiti di idoneità professionale**

Il concorrente deve presentare, al fine di accertare l'idoneità professionale per la gestione

del servizio:

- l’iscrizione alla Camera di Commercio, competente territorialmente, per l’attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l’attività di bonifica ambientale dei siti inquinati.
- Iscrizione all’Albo nazionale Gestori Ambientali ex art. 2012 del Dlgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente)
  - alla categoria 5, “raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi” come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014;
  - alla categoria 8 “attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”;
  - alla categoria 9 “bonifica di siti”, come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014;
  - alla categoria 2 bis “per la raccolta e trasporto rifiuti in conto proprio di rifiuti pericolosi e non pericolosi”;

### **c) Requisiti di capacità economica e finanziaria**

La capacità economica e finanziaria dei concorrenti dovrà essere provata attraverso:

- Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

All’uopo si precisa che la Stazione Appaltante procedente considera l’autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, documento non idoneo ad attestare che l’offerente ha sempre onorato tutti gli impegni con regolarità e puntualità e a certificare la capacità finanziaria ed economica per l’adeguato svolgimento del servizio oggetto di gara, trattandosi di un’autocertificazione di dati non verificabili dalla Stazione Appaltante stessa.

L’Amministrazione procedente considera, invece, idonei a provare la capacità economica e finanziaria dell’operatore offerente i seguenti documenti:

- aver gestito negli ultimi 3 anni solari (2022-2023-2024) contratti relativi a servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a € 1.000,00. La comprova dovrà essere confermata dai certificati di regolare esecuzione dei contratti eseguiti.

Nel caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti di imprese o Consorzi, il requisito potrà essere posseduto dal Raggruppamento/Consorzio nel suo complesso

### **d) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

La dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti dovrà consistere nell’aver svolto, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente capitolo per almeno un anno consecutivo e per conto di enti/soggetti proprietari di strade, nel corso degli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

**e) Possesso delle seguenti certificazioni**, rilasciate da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione riconosciuta, con indicazione dello scopo coerente con il contratto di affidamento

- 1) certificazione UNI EN ISO 9001;
- 2) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS;

La mancanza anche di solo uno dei requisiti richiesti dal presente articolo, comporta l’automatica esclusione dalla gara.

## **Art. 16 – Il Personale**

**a)** Il personale assegnato ai servizi di cui all’Art. 10 dovrà essere adeguatamente formato, idoneo alle mansioni assegnate per le capacità fisiche e per qualifica professionale, dovrà mantenere un contegno decoroso e irrepreensibile. Il personale dovrà garantire il segreto d’ufficio e la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nell’ambito del rapporto contrattuale.

**b)** Il Concessionario dovrà indicare al Comune di Arezzo, per iscritto, all'atto della firma del contratto, il nominativo di un referente che dovrà essere costantemente reperibile per tutti i giorni e per l'intero periodo contrattuale. Il referente sarà il punto di riferimento al quale il Comune di Arezzo potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale da effettuarsi anche per iscritto.

**c)** Il Concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Arezzo e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di settore, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della gestione del servizio e in particolare:

- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, l'affidatario è obbligato ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;
  - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
  - è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2000 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
  - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
    1. nomina ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'Art. 2, comma 1 lettera f) del D. Lgs 81/2008;
    2. nomina ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
    3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D. Lgs. 81/2008;
  - 4. fornire adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 81/2008.
- L'affidatario a richiesta del Comune, deve fornire l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi
  - Nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo accertata dalla Stazione appaltante è facoltà della stessa risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

## Art. 17 Criterio di aggiudicazione

Come previsto dall'art. 108, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui gli operatori economici possono competere anche solo in base a criteri qualitativi, siccome la presente concessione non prevede né un contributo a favore del Comune di Arezzo da riconoscersi da parte del concessionario, né un contributo a favore del concessionario da riconoscersi da parte del Comune di Arezzo, la concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 100 punti all'offerta tecnica. La procedura non prevede pertanto una base d'asta da ribassare e il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 60 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente.

a) Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:

ID	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Sub peso
A	Organizzazione della struttura aziendale messa a disposizione e modalità di gestione operativa (Punti Max 43)	<p>A1) Struttura organizzativa impiegata, numero di risorse dedicate al servizio. <i>Il concorrente dovrà indicare nella relazione la struttura organizzativa messa a disposizione per la concessione di servizio oggetto della concessione.</i></p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Idoneità ed adeguatezza del modello organizzativo e della struttura che l'operatore economico intende adottare per la gestione dell'appalto</li> <li>- Eventuali certificazioni di qualità ulteriori rispetto a quelle richieste per la partecipazione alla gara</li> <li>- Organizzazione della Centrale Operativa</li> <li>- Modalità di gestione delle varie segnalazioni di tracciabilità e tempi di risposta operativa</li> <li>- Attività di coordinamento delle strutture operative dislocate nel territorio</li> <li>- Scambio dati e reportistica degli interventi eseguiti, tra l'operatore economico e l'Amministrazione</li> </ul>	Max punti 20
		<p>A2) Numero di Centri Logistici Operativi abilitati con sede entro 15 (quindici) km dal Comune (inteso come centro città), presenti sul territorio, con indicazione specifica delle sedi territoriali a disposizione (località, via, numero civico che, quindi, dovranno essere indicati)</p>	Max punti 20 <b>da 1 a 2 centri</b> = punti 7 <b>da 3 a 4 centri</b> = punti 14 <b>oltre 4 centri</b> = punti 20
		<p>A3) Possesso di almeno un Centro Logistico Operativo con sede oltre i 30 (trenta) km dal Comune ma entro 50 (cinquanta) km dallo stesso (sempre inteso come centro città).</p>	Max punti 3

B	Modalità operative, strumenti mezzi e prodotti a disposizione (punti Max 35)	<p>B1) Modalità operative attuate per l'esecuzione degli interventi</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità di gestione delle prestazioni oggetto della concessione</li> <li>- Capacità di gestione di interventi di grandi portata anche in relazione alle iscrizioni possedute dal concorrente.</li> <li>- Soluzioni operative finalizzate a ridurre le interferenze con la viabilità esistente.</li> <li>- Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino.</li> </ul>	Max punti 10
		<p>B2) Mezzi e strumenti messi a disposizione</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione dei mezzi messi a disposizione in base a quantità, tipologia, idoneità al servizio.</li> <li>- Valutazione dell'attrezzatura in dotazione per ogni mezzo.</li> <li>- Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione del servizio</li> </ul>	
		<p>B3) Caratteristiche dei prodotti impiegati.</p> <p>Criteri motivazionali: Valutazione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati per le attività di ripristino post-incidente, con particolare attenzione all'aspetto ambientale, risultante dalle schede tecniche dei prodotti.</p>	Max punti 5
		<p>B4) Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni.</p> <p>Criteri motivazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione dell'efficacia delle procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti, a garanzia della tracciabilità delle operazioni.</li> <li>- Individuazione dei siti che potranno essere utilizzati per il “deposito temporaneo” dei rifiuti raccolti, funzionali alla rete viaria oggetto della concessione.</li> </ul>	Max punti 10
C	Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio (Punti Max 15)	C1) Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi (da provare documentalmente) stipulati con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi.	Max punti 15
D	Prestazioni Aggiuntive (Punti Max 7)	<p>D1) Ripristino della sede stradale senza che si sia verificato un incidente</p>	Max punti 2
		<p>D2) Servizio di recupero e smaltimento di veicoli in evidente stato di abbandono.</p>	Max punti 5

**b)** Offerta economica. L'offerta economica dovrà contenere la REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO relativo al valore presunto della concessione per la durata del contratto, è di Euro 315.000,00 oltre € 2614,48 più iva di legge per costi relativi al DUVRI, calcolato sulla base della sinistrosità media degli interventi effettuati negli ultimi tre anni 2022/2023/2024 (180 interventi di cui 30 senza individuazione del responsabile) e degli introiti derivanti dalla liquidazione dei danni da parte delle compagnie assicuratrici, al netto dell'IVA. -Il Piano Economico dovrà essere composto almeno dal conto economico sulla base dello schema indicativo "allegato A" al presente Capitolato, nel quale dovranno essere indicate le voci di costo e di ricavo in maniera analitica. Il PEF dovrà consentire la precisa individuazione della quota/tariffa attesa a rimborso dalle compagnie assicuratrici per ogni intervento, con eventuale suddivisione per sotto-servizi. Il Piano potrà essere corredata da una breve appendice descrittiva, nella quale potranno essere meglio esplicitati i criteri ed i parametri impiegati per il raggiungimento dei risultati esposti, anche mediante la scomposizione delle varie macrovoci. Il PEF potrà contenere voci di ricavo e voci di costo diverse da quelle indicate nello schema che segue a titolo orientativo, fermo restando che l'offerente dovrà indicare il costo per il personale ed i costi relativi alla sicurezza. Il PEF non dovrà essere asseverato.

#### **Art. 18 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica**

Per la valutazione e l'attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sub-criteri di cui sopra, ciascun Commissario esprime un giudizio qualitativo e ad ogni giudizio qualitativo corrisponde un coefficiente come di seguito riportato.

Giudizio qualitativo	Coefficiente
<b>Eccellente</b>	<b>1</b>
<b>Ottimo</b>	<b>0,9</b>
<b>Buono</b>	<b>0,8</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,7</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>0,6</b>
<b>Mediocre</b>	<b>0,5</b>
<b>Insufficiente</b>	<b>0,4</b>
<b>Scarso</b>	<b>0,3</b>
<b>Molto scarso</b>	<b>0,2</b>
<b>Inadeguato</b>	<b>0,1</b>
<b>Non valutabile</b>	<b>0</b>

La commissione procederà con il metodo aggregativo compensatore, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \text{Somma } n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta;

$n$  = numero totale dei criteri;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno.

Ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni proposta tecnica assegnando, per ciascun dei sub-criteri di cui alle lettere A1), B1), B2), B3), B4), C1), D1), D2) un punteggio parziale compreso tra 0,00 e 1,00 in funzione della rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza documentale della soluzione proposta.

Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei sub-criteri e poi a riportare a 1 la media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei sub-criteri di cui alle tabelle. Il punteggio complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun sub-criterio.

Nell'attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali.

**Con riferimento ai sub criteri “A2” e “A3”**, si specifica che per Centro Logistico Operativo idoneo si intende una struttura deputata all’attività di pulitura della sede stradale oggetto della presente gara che, alla data del termine di presentazione dell’offerta abbia un rapporto di disponibilità/collaborazione/dipendenza giuridica, ecc. con il Concorrente, risultante da apposito accordo/contratto/convenzione, ecc., e che sia in regola con tutte le iscrizioni ed i codici necessari per la produzione ed il trasporto dei rifiuti prodotti dalla attività. A tal fine dovrà essere indicato – pena l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) – il numero di iscrizione presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, la targa del veicolo utilizzato, il proprietario/utilizzatore, l’indirizzo della sede (via, numero civico, CAP). Ai fini della valutazione dell’offerta e della conseguente attribuzione del punteggio il concorrente è inoltre tenuto a specificare se le sedi sono garantite in proprio dall’azienda tramite proprie unità locali o tramite imprese contrattualmente collegate secondo quanto definito con parere AVCP AG 25/2012. Si specifica, altresì, che ai fini del computo chilometrico di cui ai sub-criteri A2) e A3) verrà effettuato il calcolo della distanza dall’indirizzo della sede operativa indicato mediante il sito google maps prendendo come destinazione di arrivo il centro del comune appaltante.

L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente il punteggio finale più alto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica si procederà con richiesta di nuova offerta e successivamente mediante sorteggio.

## **Art. 19 Fase di verifica dell’offerta**

L’efficacia del provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicataria dei seguenti documenti:

1. Documentazione a comprova dell’allestimento delle sedi territoriali dichiarate in sede di offerta sin dalla data di presentazione della stessa. Nello specifico:
  - a) In caso di sedi relative a imprese contrattualmente collegate dovranno essere forniti i seguenti documenti:
    - I contratti, in originale o in copia conforme, stipulati fra il concorrente aggiudicatario e le imprese incaricate della materiale esecuzione degli interventi dai quali risulti l’oggetto, la durata, gli obblighi reciproci connessi al servizio in concessione, l’inserimento stabile e coordinato dell’impresa/società nella struttura organizzativa del Concessionario, cui spetta la gestione organizzativa, il controllo, il coordinamento, la vigilanza ed al quale sono funzionalmente dipendenti. Si specifica che tali contratti dovranno avere una data di stipula – documentata – non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta;
    - Iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente con Codice Ateco 81.29.91 (anch’essa non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta);
    - Copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell’esecuzione del servizio, così come dichiarati all’interno del progetto tecnico. Tali mezzi dovranno risultare intestati alle imprese operative contrattualmente collegate che li hanno in utilizzo e iscritti all’Albo Nazionale dei

Gestori Ambientali a nome di queste ultime.

b) In caso di sedi territoriali gestite in proprio dal concorrente aggiudicatario:

- L’iscrizione in camera di commercio attestante l’avvenuta apertura di unità locali presso gli indirizzi indicati in sede di gara (protocollo non posteriore alla data di presentazione dell’Offerta);
- I contratti di lavoro degli operatori dipendenti dal concorrente aggiudicatario in forza presso ciascuna sede;
- Copia dei libretti dei mezzi che verranno utilizzati nell’esecuzione del servizio, così come dichiarati all’interno del progetto tecnico. Tali mezzi dovranno in questo caso risultare intestati all’impresa concorrente e iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a nome di quest’ultima.

La stazione appaltante assegnerà all’aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni per il deposito della predetta documentazione. La mancata consegna di quanto richiesto nel termine indicato costituisce manifestazione di volontà implicita dell’aggiudicatario di voler rinunciare all’affidamento *de quo*, con conseguente esclusione del medesimo.

La stazione appaltante in ogni caso provvederà ad esercitare i relativi poteri di controllo e accertamento delle dichiarazioni rese in sede di Offerta, anche mediante sopralluogo e ispezione delle sedi inerenti alle strutture operative indicate dal concorrente, con verbalizzazione delle attività eseguite. La stazione appaltante si riserva di affidare la concessione all’operatore economico utilmente collocato in graduatoria (scorrimento della graduatoria), subordinatamente alle verifiche in ordine ai requisiti stabiliti nella *lex specialis* di gara e dichiarati dall’operatore stesso per la partecipazione alla presente procedura.

#### **Art. 20 – Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati**

Le Parti, nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolo, tratteranno i dati personali degli interessati, ivi comprese categorie particolari di dati di cui all’art. 10 e dati giudiziari, ex art. 10 del Regolamento UE 679/2016, conformemente ai principi espressi dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica/istituzionale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il concessionario, nell’esplicitamento del servizio e delle attività di cui al presente capitolo, tratterà i dati personali degli interessati in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

In tale correlazione:

**a)** Il Concessionario avrà obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgareli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.

**b)** Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati ed informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

**c)** Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto della concessione.

**d)** Il Concessionario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

**e)** Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente

in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e delle s.m.i.

**f)** Il Responsabile dovrà assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione; in particolare, con riferimento agli articoli 33 e 34, il Responsabile dovrà segnalare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e, in ogni caso, non oltre 48 ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ogni violazione o sospetto di violazione dei dati personali che tratta per conto del Titolare, così come di qualunque evento lesivo dei dispositivi di security implementati. La segnalazione dovrà contenere una descrizione degli elementi di cui all'art. 33, par. 3, del Regolamento UE 679/2016 e dovrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica.

**g)** Il Responsabile del trattamento, per l'espletamento di specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare, potrà ricorrere ad un altro Responsabile, che assumerà il ruolo di Sub-Responsabile, previa comunicazione scritta e verifica da parte del Titolare.

**h)** Il Responsabile conserverà comunque nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati, impegnandosi, per l'effetto, a tenere indenne il Titolare da eventuali danni e/o pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo conseguenti alla violazione da parte del Sub-Responsabile della normativa attualmente vigente.

**i)** Il Responsabile tratterà i dati per conto del Titolare per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità connesse al presente contratto e, comunque, non oltre il termine di scadenza.

## **Art. 21 – Monitoraggio sull'attività del Concessionario**

**a)** Il Concessionario dovrà presentare al Comune di Arezzo, su semplice richiesta dello stesso, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione, del relativo orario e commissione economica ad esso associato.

Il Concessionario è obbligato su esplicita richiesta dell'Amministrazione Comunale, a trasmettere tempestivamente il relativo formulario e la documentazione obbligatoria, attestanti le operazioni eseguite in qualità di produttore di rifiuti.

Il gestore dovrà comunicare altresì le pratiche relative agli interventi realizzati sulla rete stradale di competenza del Comune di Arezzo. Nello specifico dovrà elencare l'entità, le modalità di intervento, le attività rese e lo stato dei luoghi a lavori ultimati.

Al fine di garantire la massima trasparenza sull'attività svolta il Concessionario deve assicurare al Comune di Arezzo, agli organi indicati dall'Art. 12 del D.lgs. 285/92 e alle compagnie di assicurazione la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, specificando quelli per cui sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti e quelli privi di individuazione del responsabile;
- quanto altro ritenuto necessario relativo agli interventi eseguiti.

## **Art. 22 – Controlli e vigilanza**

**a)** Ai sensi dell'Art. 99 del D.lgs. 36/2023 l'esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Comune di Arezzo che vi provvede tramite il responsabile unico del procedimento.

**b)** In particolare il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di provvedere a:

- eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
- esaminare l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e adeguatezza dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto Concessionario.

**c)** Il controllo nell'immediatezza, sul luogo dell'intervento, potrà essere effettuato dal personale che espleta

servizi di Polizia Stradale.

**d)** Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare e sanare quanto, non corrispondente al capitolato, venga segnalato.

**e)** Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente Capitolato.

### **Art. 23 - Penali e modalità di applicazione**

L'Amministrazione comunale procederà all'applicazione di penali, a carico del concessionario, in funzione delle infrazioni riscontrate direttamente e con riferimento ai seguenti casi di disservizio:

**a)** ritardo immotivato e/o ingiustificato superiore a 25 minuti rispetto ai tempi di intervento di cui all'articolo 11 lett. a) del presente capitolato:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00 e questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

**b)** ritardo immotivato e/o ingiustificato nel ripristino della segnaletica di cui all'art. 10 lett. a- bis) rispetto al termine previsto al precedente art.11, lett. b) del presente capitolato o prorogato dall'Amministrazione Comunale:

- 1 per mille rispetto al valore presunto della concessione, per ogni giorno di ritardo, salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

**c)** ritardo nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 10 lett b) rispetto ai tempi previsti dall'art. 11, lett. c) del presente capitolato:

- 1 per mille rispetto al valore presunto della concessione, per ogni giorno di ritardo, salva l'esecuzione in danno nei confronti del concessionario.

**d)** ripristino della segnaletica stradale verticale provvisoria e successivamente definitiva di cui all'art. 10 lett. a-bis) non a regola d'arte:

- alla prima infrazione, applicazione della penale pari ad Euro 500,00;
- al ripetersi dell'infrazione si applicherà una penale di Euro 1.000,00;
- qualora una terza infrazione si applicherà una penale di € 2.000,00 e questa Amministrazione comunale procederà alla risoluzione del contratto in danno.

L'amministrazione comunale riterrà il concessionario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi previsti dal presente capitolato. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonerà in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali ulteriori danni ed all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore. Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno, l'Amministrazione Comunale può rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **Art.24 – Risoluzione del contratto**

**a)** Fermo restando quanto previsto dagli Artt. 1453 e ss il RUP potrà chiedere la risoluzione del contratto anche per i seguenti motivi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente, e anche per cause di forza maggiore;

- in caso di cessione del servizio, o qualora il Concessionario faccia ricorso al subappalto in difformità a quanto previsto dall'Art. 119 del D.lgs. 36/2023. In tal caso il Comune di Arezzo ha diritto ad incamerare la garanzia definitiva;
- per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e/o contrattuali da parte del Concessionario a fronte di motivate contestazioni;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo all'esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;

**b)** Inoltre, qualora il Concessionario non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il RUP potrà procedere alla risoluzione del contratto.

**c)** In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno liberando il Comune di Arezzo da ogni obbligo relativo ai servizi già erogati.

**d)** Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:

- quando il Comune di Arezzo e il Concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; in tal caso il Concessionario ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva;
- per sopravvenuta assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del Concessionario per cause ad esso non imputabile in tal caso il Concessionario ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva.

**e)** Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Arezzo dichiara al Concessionario del servizio a mezzo pec che intende valersi della clausola risolutiva, e deve essere preceduta con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario le abbia presentate, il Comune di Arezzo dichiarerà risolto il contratto a cui seguirà l'escissione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

## **Art. 25 Recesso del contratto**

**a)** Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di recedere dal contratto di concessione in qualunque momento, e fino alla scadenza del contratto stesso per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio al Concessionario di apposita comunicazione scritta a mezzo pec da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

**b)** In caso di recesso unilaterale da parte del Concessionario, lo stesso, sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

## **Art. 26 Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.L gs n.36/2023.

## **Art. 27 Disposizioni particolari riguardanti il contratto**

**a)** La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente concessione, con particolare anche se non esclusivo riferimento al presente capitolo prestazionale.

**b)** Il Concessionario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

## **Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari**

**a)** Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Comune di Arezzo sia nei rapporti con i subappaltatori, qualora presenti, e gli eventuali sub contraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

**b)** Il Concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione al Comune di Arezzo e alla Prefettura territorialmente competente. La predetta Legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

**c)** Il Concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.a., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla concessione.

#### **Art.29 Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà quello di Arezzo.

#### **IL RUP**

Vice Comandante Massimo Milloni

**Allegato A**  
**COMUNE DI AREZZO-Ufficio Polizia Municipale**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE A SEGUITO DI INCIDENTE O SINISTRO, MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE DELLA SEDE STRADALE E DALL'ABBANDONO DI VEICOLO, NEL COMUNE DI AREZZO.**

**REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

Il Piano Economico dovrà essere composto almeno dal conto economico sulla base dello schema indicativo che segue, nel quale dovranno essere indicate le voci di costo e di ricavo in maniera analitica.

Il PEF dovrà consentire la precisa individuazione della quota/tariffa attesa a rimborso dalle compagnie assicuratrici per ogni intervento, con eventuale suddivisione per sotto-servizi.

Il Piano potrà essere corredata da una breve appendice descrittiva, nella quale potranno essere meglio esplicitati i criteri ed i parametri impiegati per il raggiungimento dei risultati esposti, anche mediante la scomposizione delle varie macro- voci.

Il PEF potrà contenere voci di ricavo e voci di costo diverse da quelle indicate nello schema che segue a titolo orientativo, fermo restando che l'offerente dovrà indicare il costo per il personale ed i costi relativi alla sicurezza.

**Il PEF non dovrà essere asseverato.**

	Tariffe €	quantità			
			Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE/RICAVI</b>			€	€	€
Introiti da compagnie Assicurative			€	€	€
Altre voci (specificare)					
<b>B) COSTI GESTIONE</b>			€	€	€
Spese carburante			€	€	€
Spese prodotti pulizia/bonifica			€	€	€
Spese per attrezzature			€	€	€
Assicurazioni e fideiussioni			€	€	€
Oneri per la sicurezza			€	€	€
Centralino telefonico per gestione chiamate			€	€	€
Noleggio attrezzature			€	€	€
Costi ripristino segnaletica vertiale ecc.)			€	€	€
Altre voci di costo (specificare)					
<b>C) COSTI DEL PERSONALE</b>			€	€	€
formazione			€	€	€
costo del personale			€	€	€
Altre voci di costo (specificare)			€	€	€
<b>A-B-C= MARGINE OPERATIVO LORDO</b>			€	€	€
(-) Ammortamenti					
(+) Proventi Finanziari					
<b>(=) RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI</b>			€	€	€
(-) Oneri Finanziari					
<b>(=) RISULTATO ANTE-IMPOSTE</b>			€	€	€
(-) imposte dell'esercizio					
<b>(=) RISULTATO NETTO</b>			€	€	€

Il presente documento dovrà essere firmato digitalmente